

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE ANZIANE, DIVERSAMENTE ABILI E DI UTENTI DEBOLI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 17/07/2008

INDICE

- art.1	Oggetto	Pag. 3
- art.2	Finalità	Pag. 3
- art.3	Destinatari del Servizio	Pag. 3
- art.4	Descrizione del servizio	Pag. 3
- art.5	Obblighi dei cittadini fruitori	Pag. 4
- art.6	Modalità di accesso al servizio	Pag. 5
- art.7	Modalità di erogazione del servizio	Pag. 5
- art.8	Criteri di proprietà	Pag. 6
- art.9	Erogazione del servizio	Pag. 6
- art.10	Condizioni di sicurezza – Assicurazione	Pag. 7
- art.11	Partecipazione degli utenti al costo del servizio	Pag. 7
- art.12	Sospensione del servizio	Pag. 7
- art.13	Controlli	Pag. 8
- art.14	Trattamento dei dati personali	Pag. 8
- art.15	Disposizioni finali e transitorie	Pag. 8
- art.16	Entrata in vigore	Pag. 8

Art.1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la richiesta, l'accesso e la fruizione del servizio di trasporto e/o accompagnamento di persone anziane, soggetti con disabilità ed utenti deboli in stato di bisogno.

Art.2 FINALITA'

Il servizio di "Trasporto anziani e/o soggetti con disabilità (con ridotta capacità motoria o difficoltà relazionali) e di utenti deboli" si prefigge lo scopo di facilitare i rapporti interpersonali e la partecipazione alla vita sociale dei cittadini, residenti nel territorio comunale, colpiti da limitazioni nell'autonomia fisica, che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici o nell'aiuto privato, e sono perciò a rischio di emarginazione o isolamento.

Art. 3 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Possono usufruire del servizio persone con disabilità adulte e/o minori, persone anziane o anche persone di età inferiore a 65 anni con invalidità o risultanti in carico a servizi specialistici territoriali o al Servizio Sociale del Comune in situazioni di bisogno e privi di idonea rete familiare; in particolare:

- a) Cittadini italiani e di stati appartenenti alla Unione Europea, residenti nel territorio del Comune di San Donato Milanese;
- b) Cittadini stranieri, residenti nel territorio comunale con cittadinanza diversa da quelli appartenenti alla U.E., in regola con le disposizioni legislative che disciplinano il soggiorno, nonché i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale riconosciuta a livello internazionale e recepita da norme nazionali e regionali.

Art. 4 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

- 1. Il servizio è organizzato per facilitare gli spostamenti dei cittadini ammessi alla sua fruizione per:
 - a) l'accesso a strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate, agli uffici ed alle sedi di pubblici servizi;
 - b) la frequenza scolastica (alla scuola dell'obbligo) a giovani con disabilità o minori segnalati dai Servizi Sociali in condizioni di disagio psico-sociale;
 - c) il raggiungimento di centri diurni per anziani, minori o disabili.
- 2. Il trasporto può essere richiesto anche da cittadini anziani e/o disabili in occasione delle elezioni, a garanzia del diritto di voto.

3. Il servizio può essere effettuato sia in forma collettiva sia in forma individuale, secondo le esigenze e la destinazione. Il trasporto si considera concluso con l'arrivo presso la struttura di destinazione o presso il domicilio dell'utente.
4. I trasporti sono organizzati direttamente dai Servizi Sociali, anche con affidamento a terzi mediante la stipula di apposita Convenzione, e vengono identificati nelle seguenti tipologie:
 - a) Trasporti continuativi:** per "trasporti continuativi" si intendono i trasporti effettuati giornalmente o più volte nell'arco della settimana, a cadenza periodica programmabile e di lungo periodo con una frequenza, di norma, annuale, a centri educativi/formativi/assistenziali. Esempi di servizi continuativi sono il trasporto presso scuole ovvero enti formativo/assistenziali per la realizzazione di specifici progetti educativi, il trasporto presso strutture assistenziali/sanitarie per terapie di mantenimento o riabilitative di lunga durata ;
 - b) Trasporti saltuari:** per trasporti saltuari si intendono i trasporti effettuati per una sola volta o per periodi inferiori al mese, programmabili con preavviso dell'utente, verso istituti, ambulatori, luoghi di cura e riabilitazione, ospedali, sia all'interno che all'esterno del territorio comunale;
 - c) Trasporti occasionali:** per trasporti occasionali si intendono i trasporti per prestazioni sanitarie , educative di necessità personale con carattere di eccezionalità ed urgenza, difficilmente definibili nel tempo e difficilmente programmabili.
5. Il servizio viene concesso per spostamenti che, tra andata e ritorno non superino i 50 Km ed è possibile derogare solo qualora non vi siano strutture adeguate alle esigenze dell'utente entro tale distanza.
Non è concesso il trasporto di soggetti con disabilità per raggiungere il posto di lavoro, di ammalati gravi e infermi costretti a letto, per i quali occorre attivare un presidio sanitario.

Art.5

OBBLIGHI DEI CITTADINI FRUITORI

I cittadini utenti ed i loro familiari sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto nonché a comunicare tempestivamente all'ufficio comunale preposto ogni variazione che si rendesse necessaria per eventuali imprevisti sopravvenuti.

I cittadini utenti ed i loro familiari devono inoltre indicare, tramite la compilazione di una apposita domanda:

- a) il nominativo di uno o più incaricati di accogliere il cittadino utente trasportato al termine del servizio;
- b) il nominativo di uno o più incaricati ad accompagnare il cittadino utente trasportato ove ve ne sia la necessità;

- c) l'eventuale autorizzazione a lasciare il cittadino utente solo a casa al termine del servizio;
 - d) eventuali altre destinazioni, diverse dal domicilio abituale, che dovranno comunque essere autorizzate dal Servizio Sociale.
- Tali informazioni, necessarie all'organizzazione tecnica del servizio, saranno riservate agli atti d'ufficio e soggette ai vincoli di segretezza a tutela dei cittadini utenti.

Art.6

MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. Per accedere al servizio è necessario farne richiesta presso l'Ufficio di Segretariato Sociale almeno 10 giorni prima della data del trasporto, compilando assieme all'Assistente Sociale l'apposito modulo.
2. Per gli studenti delle scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori che necessitano del trasporto di cui all'art.3 - comma 2 - lettera b - le richieste devono essere presentate entro il 30 giugno precedente l'inizio dell'anno scolastico.
3. Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) certificazione ISEE del richiedente
 - b) autodichiarazione circa l'impossibilità dei familiari, o di altri conviventi, ad effettuare il trasporto ovvero, nel caso contrario, un'attestazione dell'esistenza di situazioni di particolare gravità, certificate con relazione dell'assistente sociale competente, che comprovi la necessità dell'intervento;
 - c) certificazione di invalidità o qualunque altra certificazione medica comprovante lo stato di bisogno, la diagnosi funzionale e la struttura che ha in carico il richiedente e/o copia della certificazione medico specialistica attestante le cure mediche relative a programmi ed attività riabilitativi;
 - d) ogni altra informazione utile all'organizzazione tecnica del servizio.
4. L'intervento in tempi piu' brevi può essere garantito dal servizio, compatibilmente con il lavoro già programmato, solo se giustificato da comprovate ragioni di particolare urgenza e gravità.

Art.7

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'ammissione ad usufruire del servizio è di esclusiva competenza del Servizio Sociale del Comune, il quale valuta anche le difficoltà dei familiari rispetto alle esigenze di trasporto delle persone.
2. L'Assistente Sociale compila una scheda identificativa per ciascun utente, nella quale vengono indicati i dati anagrafici dei trasportati (luogo , data di nascita, codice fiscale), informazioni utili circa lo stato di salute dell'utente, tariffa eventualmente applicata

L'Assistente Sociale di riferimento predispone quindi un piano di intervento che descrive le necessità e le motivazioni della richiesta ed il tipo di trasporto necessario, specificando orari e destinazione; tale piano di intervento sarà soddisfatto compatibilmente con la disponibilità dei mezzi e degli operatori, e verrà riportato sulla scheda identificativa dell'utente.

Di quanto sopra si terrà conto anche per stabilire priorità nell'erogazione del servizio (art.8).

Gli operatori addetti al servizio sono tenuti a rispettare le disposizioni impartite dai Servizi Sociali al fine di garantire la precisione e puntualità del servizio nonché la sicurezza ed il diritto alla riservatezza dei cittadini utenti.

Art.8

CRITERI DI PRIORITA'

Possono accedere al servizio le persone anziane e/o soggetti con disabilità o in stato di bisogno che ne facciano richiesta compatibilmente con la disponibilità del servizio e previa valutazione della documentazione allegata alla richiesta comprovante lo stato di bisogno.

La priorità verrà data rispettando l'ordine di seguito evidenziato:

- 1) minori con disabilità che necessitino di raggiungere la scuola dell'obbligo;
- 2) minori con disabilità che necessitino di raggiungere strutture riabilitative ;
- 3) minori ed adulti con disabilità che necessitino di raggiungere strutture a carattere assistenziale educativo e formativo;
- 4) soggetti con disabilità e soggetti anziani per accompagnamento a centri diurni;
- 5) soggetti con disabilità per accompagnamento presso ospedali per visite specialistiche, centri di cura o di riabilitazione;
- 6) soggetti anziani e adulti in temporanea situazione di difficoltà per accompagnamento presso ospedali per visite specialistiche, centri di cura o di riabilitazione.

A parità di condizioni, ove non fosse possibile garantire il servizio si procederà dando la priorità a chi è titolare dell'attestazione ISEE più bassa e di quanto indicato al precedente punto 7).

Art.9

EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale garantisce, di norma, i trasporti nel seguente orario:

dalle ore 7,30 (orario di partenza del primo servizio) alle ore 17,30 (orario di chiusura dell'ultimo servizio) nei giorni feriali dal lunedì al venerdì con

l'utilizzo dei mezzi in dotazione ai Servizi Sociali, con il personale in servizio sia dipendente che volontario, o anche con affidamento a terzi.

La scelta dell'automezzo da utilizzare per il singolo trasporto rimane di esclusiva discrezione del Servizio Sociale.

Art.10

CONDIZIONI DI SICUREZZA – ASSICURAZIONE

Il trasporto, come anche il trasbordo dal luogo di dimora abituale, o da altro luogo, al veicolo, deve avvenire in condizioni di sicurezza per l'utente e per l'operatore. Va pertanto assicurata, qualora se ne ravvisi la necessità, la presenza di accompagnatori personali o di altri ausili ritenuti necessari, reperiti dall'utente stesso.

Durante il trasporto di persone sofferenti di disturbi psichici, o con più di due trasportati ed in ogni altro caso si rendesse necessario, il Comune garantisce la presenza di un accompagnatore per aiutare e sorvegliare i soggetti trasportati.

Nei casi particolarmente gravi sarà comunque necessaria la presenza di un familiare in sostituzione o in aggiunta all'accompagnatore del Comune, esclusi i casi in cui l'utente risulti privo di adeguata rete familiare.

I mezzi utilizzati per il servizio, il conducente ed i terzi trasportati sono assicurati con massimali adeguati.

Art.11

PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

A norma dell'art.4 comma 82 della L.R. n.1 del 05/01/2000 e dell'art.29 comma 2 della Legge n.448 del 28/12/2001 l'utente è tenuto a concorrere, in rapporto alle proprie condizioni economiche al costo del servizio. Non è prevista la partecipazione al costo del servizio per i trasporti relativi all'obbligo scolastico, di cui all'art.3 – comma 2 – lettera b.

Annualmente le tariffe saranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Tali tariffe sono oggetto di riduzione o esenzione in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica di cui al decreto legislativo n.109 del 31/03/1998 e successive modificazioni, e su segnalazione del Servizio Sociale Comunale. L'eventuale segnalazione viene effettuata per iscritto e può riguardare casi aventi difficoltà o bisogni di ordine prevalentemente sociali.

Art.12 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio può essere temporaneamente sospeso per cause di forza maggiore tra le quali rientrano la temporanea indisponibilità dei mezzi, le condizioni di transitabilità delle strade quando non offrono sufficienti

garanzie di sicurezza e la mancanza di personale idoneo da adibire alla guida degli automezzi.

In caso di sospensione definitiva del servizio sarà possibile il rimborso di quanto già pagato, mentre nel caso di sospensione temporanea sarà possibile il recupero dei servizi non goduti.

Art.13 - CONTROLLI

Nel caso in cui dall'istruttoria emergano situazioni in contraddizione con quanto dichiarato, l'Assistente Sociale di riferimento avvia la procedura perché vengano effettuati ulteriori controlli. E' facoltà del servizio provvedere all'immediata sospensione dei servizi erogati qualora i richiedenti non si attengano a quanto contenuto nel presente regolamento.

Coloro i quali avranno usufruito indebitamente di prestazioni conseguenti a dichiarazioni mendaci o falsi documenti saranno passibili di denuncia penale.

Art.14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali e sensibili avverrà secondo quanto previsto ai sensi del D.Lgs 196/2003.

Art.15 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento sono osservate, per quanto applicabili, le norme dello Stato e delle Regioni, i Regolamenti Comunali e Distrettuali vigenti in materia.

Art.16 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento esplicherà i suoi effetti con l'esecutività della deliberazione di approvazione.